



Sentenza n. 119 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37497/PM** del registro di segreteria, proposto da:

XX (XX), elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, presso e nello studio legale dell'avv. Paolo Bonaiuti (pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.it), che lo rappresenta, assiste e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Susanna Chiabotto (pec: susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org);

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in 00143 - Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso *ex art. 158*, comma 1 c.g.c. (previmil@postacert.difesa.it).

Oggetto: pensione privilegiata.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nell'odierna udienza – con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Caterina Di Palma –, per la parte ricorrente l'Avv. Paolo Mirizzi per delega dell'avv. Paolo Bonaiuti e dell'avv. Susanna Chiabotto e, per il Ministero della difesa, il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Giuditta De Marzo.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Con l'epigrafato ricorso, il Sig. XX, comune di 1^a classe in servizio di leva nella Marina Militare dal 19/03/1992 al 12/03/1993, allorché venne riformato per infermità contratta durante il servizio, espone quanto segue.

Dopo l'arruolamento, fu addestrato e destinato alla nave della Marina Militare Italiana San Marco, a bordo della quale prestò servizio, dove ricoprì incarichi di "serpante" (cioè, addetto alla pulizia dei servizi igienici) e "lavagamelle" (vale a dire sguattero di cucina), come risulta dal rapporto informativo della Capitaneria di Porto di Bari in data XX, in atti, da cui emerge altresì che il ricorrente fu imbarcato presso tale nave dal XX al XX (all. 10).

Il XX venne ricoverato in O.M. di Taranto per: *"Tumefazione in regione parotidea di n.d.d."*; il XX fu trasferito alla Infermeria del Corpo per *"ulteriori accertamenti"*.

Seguirono ulteriori ricoveri in O.M., per la medesima infermità, con dimissione e rinvio al Corpo; il XX all'esame obbiettivo gli venne constatato *"Tumefazione della Loggia parotidea dx con deformità del profilo retromandibolare all'esame palpatorio tale tumefazione si presenta delle dimensioni di una nocciola e molle. Lo sbocco del dotto parotideo si presenta lievemente iperemico non drenante; alla palpazione non si rilevano corpi. Si richiede RX emimandibola dx per "sospetta calcolosi parotidea destra"* (vedi cart. clin. del ricovero XX, all. 3 della produzione attorea).

Una consulenza O.R.L. acquisita in quella sede riferisce: *"Tumefazione parotidea dx di recente insorgenza di n.d.d.. Le caratteristiche cliniche della stessa deporrebbero per una scialolitosi della parotide o per una probabile ciste parotidea dx Viene consigliata ecografia della loggia parotidea dx e eventuale scialografia"*. Il XX successivo fu trasferito *"presso reparto specialistico di Marispedal Taranto per ulteriori accertamenti radioecografici"* (vedi cart. clin. del XX, sempre in all. 3).

Il XX gli venne praticata l'ago-aspirazione della massa per procedere all'esame istologico, c/o Istituto Oncologico *"Mater Dei di Taranto"* (vedi cart. clin. del ricovero del

XX, sempre in all. 3; la difesa del ricorrente segnala al riguardo la mancanza di disponibilità dei referti relativi ai suddetti accertamenti specialistici e strumentali).

Con foglio in data XX dell'O.M.M. di Taranto (Uff. certificati e rassegna, all. 4), con la diagnosi "*neo-formazione latero cervicale destra*" si propose la riforma del militare, senza alcun preciso riferimento alla ghiandola tiroidea dx, alla tumefazione/massa ivi riscontrata e a eventuali referti di esami eco/radiologici o istologici eseguiti.

Dopo vari ulteriori ricoveri, dimissioni e licenze per convalescenza, venne infine inviato in congedo per riforma dal XX per "*neo-formazione latero cervicale destra*", come proposto nel suddetto foglio del XX.

Segnala che nei vari periodi di idoneità e di convalescenza non venne sottoposto né a cure né a terapie e nulla venne disposto se non con la riforma avvenuta ad un anno dall'incorporazione.

Con istanza presentata in data XX ha quindi chiesto la concessione della pensione privilegiata tabellare per l'infermità "*Esiti algici ricorrenti di pregressa parotite destra, con dilatazione dotto di stenone e tumefazione ghiandolare*".

Il resistente Ministero, alla luce del parere negativo espresso dalla C.M.O. di Taranto con P.V. n. XXMM in data XX, considerato che l'infermità non era stata accertata durante il servizio sotto il profilo della dipendenza con la prescritta procedura medico legale e che tale constatazione non era stata richiesta dal XX entro il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, avvenuta il XX, ha emesso il Decreto n. XX del XX – NEGATIVO – per decadenza dal diritto al trattamento privilegiato.

Tale assunto è stato avallato dalla decisione n. XX di questa Sezione regionale della Corte dei conti, ove il citato decreto era impugnato.

Tuttavia, la Sez. IIIA di questa Corte, con sentenza n. 302/2018 ha accolto l'appello del ricorrente, riconoscendo la tempestività dell'istanza pensionistica e rimettendo gli atti all'Amministrazione della difesa affinché proseguisse nel procedimento istruttorio.

Il suddetto Ente quindi, riattivato l'iter sulla base dell'istanza di riconoscimento della pensione di privilegio pervenuta in data XX, preso atto del giudizio espresso con P.V. n. XX dell'XX della C.M.O. di Taranto e in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. XX reso nell'adunanza n. XX del XX, ha emesso il Decreto n. XX del XX, con cui ha nuovamente rigettato la citata istanza, in quanto l'infermità: *“Esiti algici ricorrenti di pregressa parotite destra, con dilatazione dotto di stenone e tumefazione ghiandolare”*, sofferta dall'interessato, è risultata **NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO**.

Con l'odierno ricorso parte ricorrente censura il citato Decreto n. XX, ritenuto illegittimo sia per non aver rilevato la sussistenza del nesso causale tra l'affezione lamentata ed il servizio svolto, sia con riferimento alla classificazione della infermità sofferta, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento della dipendenza dal servizio della richiamata patologia ed ascrizione almeno all'8^a ctg. tab. “A” a vita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 26/01/2009, oltre gli oneri accessori.

In punto di fatto deduce che, potendosi *«ritenere con certezza che il giovane fu riscontrato esente da malattie e infermità invalidanti e quindi giudicato abile e arruolato, vista la successiva destinazione su nave da guerra»*, tuttavia, *«Dopo circa sei mesi di servizio reso in navigazione... nel settembre XX il giovane contrasse una non meglio identificata “tumefazione in sede parotidea” con “ingrossamento del condotto di Stenone”»*.

Sottolinea quindi che *«La giovane recluta non aveva mai, precedentemente al servizio, sofferto alcuna infermità o malattia, e tanto meno avuto problemi alla ghiandola parotidea e al dotto di Stenone»*, né tantomeno *«esistono in atti certificati o referti che attestino l'esistenza di malattie o infermità del militare al momento del suo incorporamento presso Navicentro Taranto. Ciò fa ritenere con tutta verosimiglianza e probabilità e quindi con*

assoluta certezza che l'affezione parotidea, riscontrata nel settembre XX presso l'Infermeria del Corpo e poi in O.M di Taranto, aveva trovato durante il servizio reso come imbarcato sulla nave S. Marco nei sei mesi precedenti e causa nei disagi e negli stress psico fisici legati allo svolgimento delle mansioni proprie del proprio ruolo a bordo. Il criterio cronologico conferma per tabulas la correttezza della prima affermazione che precede (momento della insorgenza della patologia); la notorietà dei fatti e degli obblighi di servizio a bordo di nave da guerra confermano la seconda (etiopatogenesi)».

In sostanza, il ricorrente assume – v. pag. 5 e s. del ricorso – che le condizioni di vita a bordo (umidità, calore diurno ecc.), il tipo di lavoro svolto, contribuirono «sicuramente alla insorgenza della infiammazione parotidea cronica e al conseguente rigonfiamento del dotto di Stenone che alla fine, comportò ricoveri in O.M., licenze reiterate e riforma per “neoformazione latero cervicale dx”. Forse non fu estranea alla insorgenza della infermità, stante la contiguità della ghiandola parotidea all'apparato uditivo, anche la continua e prolungata esposizione alla naturale rumorosità della nave in movimento...».

A conferma della sussistenza della relazione causale tra l'infermità constatata all'epoca e l'espletamento degli obblighi di servizio richiama anche la relazione medico legale del perito di parte, dr. Jakasovic (allegata sub. 11).

Nel lamentare, inoltre, che il comportamento assunto dalle competenti Autorità militari nel caso di specie abbia potuto generare un aggravamento della infermità, la sua cronicizzazione e la sussistenza di esiti irreversibili e rilevanti (v. pag. 6 e ss. del ricorso), richiama la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Campania, sentenza n. 151/99), affermativa del principio secondo cui, pur in mancanza di un fatto nocivo ben preciso, occorre tener conto della maggiore sensibilità di alcuni organismi, rispetto alla maggioranza statistica, alla esposizione continua e prolungata a fattori nocivi propri del servizio reso.

Conclude evidenziando «che gli esiti parotidei sono ancora presenti nel 2012, ... dopo

circa 19 anni dal servizio», e comunque «...il grave danno anatomico disfunzionale che l'infermità così come diagnosticata dalla C.M.O. ha comportato minando la capacità di relazione e soprattutto lavorativa del ricorrente».

2. Resiste il Ministero della Difesa, eccependo: l'infondatezza del ricorso e il mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c., attesa la genericità delle affermazioni attoree non sostenute da elementi probatori concludenti, ma basate esclusivamente su presunzioni prive di riscontro e comunque inammissibili; in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, la decorrenza economica della prestazione richiesta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di pensione, fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale dei ratei maturati e non riscossi; con vittoria di spese, ovvero nella somma ritenuta congrua.

3. Nella odierna udienza di discussione le parti presenti hanno ribadito i propri scritti difensivi e hanno insistito nelle proprie conclusioni.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

4. Il ricorso non merita accoglimento.

Giova premettere che, ai sensi degli artt. 67 e segg. d.P.R. 1092 del 29.12.1973, presupposto fondamentale per l'attribuzione, in favore del militare, del trattamento privilegiato, è la dipendenza da fatti di servizio – nel senso che questi, ai sensi del terzo comma del precedente art. 64, ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante – delle infermità o lesioni, donde sia derivata una menomazione dell'integrità personale suscettibile di ascrizione tabellare, intendendosi per fatti di servizio, a termini del secondo comma del cit. art. 64 d.P.R. 1092 del 1973, quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Il diritto al trattamento privilegiato postula, pertanto, l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, e cioè la dimostrazione che il fatto o i fatti di

servizio possano aver spiegato efficacia causale o concausale sull'insorgenza o sull'aggravamento delle infermità.

Come correttamente dedotto dal resistente Ministero, e chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta documentata e comprovata la dipendenza da fatti di servizio della patologia sofferta.

Va premesso che la mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza della patologia per cui si richiede la dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione del trattamento pensionistico *de quo* non è, di per sé sola, idonea ad integrare, sotto il profilo probatorio la dipendenza in questione.

In effetti, sia dagli atti versati in giudizio che dalla relazione peritale di parte non emerge alcun fatto specifico e concreto al quale ricondurre causalmente al servizio prestato l'insorgenza della lamentata infermità.

Anzi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta che l'ex militare nell'infanzia abbia contratto, tra le varie malattie esantematiche, oltre al morbillo e alla varicella, anche la "parotite epidemica" (cfr. la cartella clinica di Marinferm di Brindisi n. 1281 del 14/09/1992, nella Sezione "Anamnesi"; identicamente, la Cartella Clinica dell'Ospedale Militare di Taranto in data 10/01/1993).

Nella prospettazione del ricorrente, sarebbe stato il servizio pressoché continuo a bordo della Nave San Marco, a cagionare in maniera quantomeno concausale la patologia occorsa.

Per quanto il servizio su detta imbarcazione e perciò l'espletamento della sopra riferita attività da parte del militare, certamente impegnativa, risulti dal "*Rapporto informativo*" della Capitaneria di Porto di Bari in data XX, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerge, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale della leva di mare e insiti nella normale attività di servizio svolta dal comune di 1^a classe XX, tanto più ove si consideri,

da un lato che nel periodo di imbarco del ricorrente non risulta la verifica di episodi epidemici di parotite a carico di altro personale militare, pur essendo tale patologia, infettiva e altamente contagiosa; dall'altro che, in realtà, il periodo di servizio svolto a bordo della Nave San Marco – dal XX al XX, dunque per circa XX mesi – è stato in verità connotato da lunghi periodi di licenza di convalescenza, tali da ridurre tale lasso temporale a un periodo effettivamente svolto di circa cinque mesi (come da documentazione in atti).

Fermo restando che ove lo stesso fosse stato sottoposto a disagi particolari (si ribadisce, non specificati e non documentati) nello svolgimento delle attività tipiche dell'incarico, avrebbe dovuto utilizzare gli speciali dispositivi di protezione individuale forniti dall'Amministrazione militare, di cui il ricorrente non ha lamentato la mancata consegna. Lo stesso dicasi per la ordinaria attività a bordo delle navi della Marina, ove la esposizione ad agenti climatici avversi o al rumore poteva essere contrastata con efficaci mezzi di protezione.

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante: cfr. C. Conti, Sez. Sicilia (n. 514/2018), secondo cui *«La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate»* (id., Sicilia, n. 358/2020); Sez. Toscana, n. 67/2018, a mente della quale *«La concausa avente l'idoneità a produrre tale modificazione peggiorativa deve essere*

efficiente e determinante, il che vuol dire che deve trattarsi dell'antecedente che de facto agisce nel determinare quella specifica modificazione peggiorativa dello "statu quo prius", nel pieno rispetto del principio non della "equivalenza delle cause", bensì della "causalità adeguata", per cui con-causa è unicamente quella "efficiente e determinante". Il che significa che il servizio deve obbligatoriamente introdurre un "quid novi" ed un "quid pluris" rispetto ai fattori comuni riconosciuti essere alla base della insorgenza/progressione-evoluzione [d]ella infermità, e non si configurino come meri momenti "scioglenti" o "liberatori", semplici occasioni che vedano il realizzarsi della infermità per così dire da "spettatori innocenti", senza alcun rapporto di filiazione causale/concausale della infermità con i fatti di servizio stessi. (...) Si rammenta, in proposito, che nel concetto di "con-causa efficiente e determinante" di una infermità possono farsi rientrare unicamente ed esclusivamente fatti ed eventi reali, concreti, individuati in maniera univoca ed in modo definito e specifico e non anche condizioni e circostanze presentanti caratteri generali, non ben definiti, connaturate ai disagi propri di una qualsivoglia attività lavorativa, considerata nell'accezione più genericamente ampia e lata del termine».

In termini, anche la giurisprudenza amministrativa, competente in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo per i militari: *"All'Amministrazione pubblica deve essere addossata la responsabilità per rischi specifici in cui sono messi i suoi dipendenti, secondo il criterio cuius commoda eius et incommoda, mentre non può esserle addossata la responsabilità per normali attività di servizio che non esponano il dipendente a situazioni fuori dal comune"* (C.G.A. Regione Siciliana n. 580/2019 del 24/06/2019).

La stessa "concausa" può ritenersi determinante quando i fatti di servizio assurgono a elementi non solo idonei a influire sul determinismo del male, ma anche preponderanti nel quadro dei fattori causali, nel senso che in loro assenza l'infermità non sarebbe affatto

insorta oppure, se già presente, non si sarebbe aggravata; quindi fatti concreti, circostanziati e in linea di massima fuori dall'ordinario *“che secondo l'id quod plerumque accidit”* non sarebbero stati tollerati dalla gran parte della comunità di lavoro del ricorrente determinando l'insorgere, con elevata probabilità, di una patologia come quella di cui si chiede la dipendenza da causa di servizio (T.A.R. Puglia - Lecce sez. III n. 140/18, citata da T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 370/2018; *id.*: T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 25/07/2019, n. 889 secondo cui Nella nozione di *“concausa efficiente e determinante di servizio”* possono farsi rientrare unicamente fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa”; T.A.R. Puglia, Lecce Sez. III, 08/07/2019, n. 1190 *“La rilevanza della concreta modalità di estrinsecazione del servizio alla stregua di concausa efficiente e determinante ex art. 64 D.P.R. n. 1092 del 1973 e ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 presuppone che siano state evidenziate delle circostanze specificamente lesive, che esulino dalle normali condizioni di lavoro, determinate con riferimento alla peculiare tipologia di attività lavorativa svolta”*; T.A.R. Puglia, Lecce Sez. II, 07/05/2018, n. 772 *“Solo in presenza di fatti di servizio di natura del tutto eccezionale e realmente capaci di porsi in rapporto di causalità efficiente del sorgere di una condizione morbosa può pervenirsi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che il militare certifica di avere contratto durante l'attività lavorativa”*).

Pertanto, in mancanza di documentati *“fatti di servizio”*, e in presenza di una specifica patologia pregressa, contratta ben antecedentemente al servizio militare e di cui non è esclusa la possibilità di recidiva (come affermato dallo stesso consulente di parte: *“trattasi di parotite ricorrente, quadro clinico caratterizzato da periodiche infiammazioni e*

rigonfiamenti...”), non è possibile dedurre alcuna inferenza rispetto alla determinazione di un qualsiasi nesso causale, che quindi potrebbe trovare la propria fonte anche in un evento accaduto al di fuori e ben prima del servizio militare.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente in punto di migliore ascrizione tabellare dell’infermità patita.

5. Riguardo alla regolazione delle spese di lite, poiché l’Amministrazione resistente si è difesa ex art. 158, comma 2, c.g.c., ritiene il giudicante di fare applicazione del seguente principio, espresso da Sez. Giur. Marche, n. 148/2021: *“Nulla va disposto in relazione alle spese nei confronti del suddetto Ministero, giacché costituito in giudizio con memoria a firma di propri funzionari, di talché all’amministrazione è dovuto unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, effettivamente sostenute per lo svolgimento della difesa, le quali devono essere riportate in un’apposita nota, che nel caso di specie non è stata prodotta (Corte di cassazione n. 11389 del 24/05/2011; n. 20980 del 17/10/2016)”*.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o istanza, rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 23 maggio 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente Cons. Marcello Iacubino

Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

In esecuzione del provvedimento del G.M., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 31/05/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma

Depositata in Segreteria il 31/05/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma